



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Parere n.75 del 28/10/2014

PREC 156/14/L

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata dal Comune di Carpino (FG) - “Lavori di adeguamento normativo degli impianti degli edifici comunali – realizzazione di un centro diurno per disabili presso ex scuola materna di via San Cirillo” – Importo a base di gara euro 219.719,20 - S.A.: Comune di Carpino (FG).

Termine di presentazione delle offerte – natura perentoria e inderogabile – par condicio

Il termine di presentazione delle offerte ha natura perentoria e inderogabile in quanto destinato a garantire la *par condicio* tra i partecipanti mediante la fissazione di uno stesso termine per tutti gli offerenti. E' illegittima la previsione del disciplinare di gara che contempla la facoltà di consegna a mano dei plichi esclusivamente “nei giorni antecedenti” la scadenza del termine ultimo fissato dal bando, in quanto lesiva della *par condicio*.

Art. 70 d.lgs. 163/2006

Il Consiglio

Considerato in fatto

In data 7 maggio 2014 è pervenuta l'istanza indicata in epigrafe con la quale il Comune di Carpino (FG) chiede parere in ordine alla legittimità dell'esclusione di quattro offerte dalla gara in oggetto. In particolare, la S.A. rappresenta che il bando indicava, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, le ore 12,00 del giorno 8 aprile 2014. Il disciplinare prevedeva, poi, la facoltà della consegna a mano «dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei giorni antecedenti il suddetto termine perentorio».

Pertanto, rispetto alle offerte consegnate a mano, la Commissione di gara procedeva all'esclusione di quelle pervenute, non nei giorni antecedenti la scadenza del termine, ma entro le ore 12 dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.

Alcune delle ditte escluse hanno quindi chiesto di essere riammesse in gara a motivo della difformità fra bando e disciplinare in ordine al termine ultimo di presentazione delle offerte.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità nell'istruttoria procedimentale, non sono pervenute memorie dei controinteressati.

Ritenuto in diritto

L'istanza di parere ha ad oggetto la legittimità delle esclusioni disposte dalla Commissione di gara a motivo del mancato rispetto del termine perentorio di presentazione delle offerte.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Il bando di gara prevedeva al punto 7, quale termine di presentazione delle offerte, le «ore 12 del giorno 8.4.2014, pena l'esclusione», e «modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara». Il disciplinare, al punto 2, disponeva che i plichi «devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio e all'indirizzo di cui al punto 7 del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei giorni antecedenti il suddetto termine perentorio [...]».

Sussiste, pertanto, una discrasia fra bando e disciplinare in ordine al termine di presentazione delle offerte in quanto, nell'ipotesi di plico consegnato a mano, il disciplinare consentiva la consegna esclusivamente «nei giorni antecedenti» la scadenza del termine. Tale previsione, specifica per le ipotesi di consegna a mano, veniva quindi interpretata dalla Commissione di gara come escludente la possibilità di consegna a mano nell'ultimo giorno utile.

Premesso ciò, occorre sottolineare che il termine di presentazione delle offerte ha natura perentoria e inderogabile, in quanto destinato a garantire la *par condicio* tra i partecipanti mediante la fissazione di uno stesso termine per tutti gli offerenti (Parere di precontenzioso n. 199 del 17 luglio 2008).

Appare dunque illegittima la previsione, contenuta nel disciplinare, della facoltà di consegna a mano dei plichi solo «nei giorni antecedenti» la scadenza del termine ultimo fissato dal bando per la presentazione delle offerte, in quanto tale formulazione sembra impedire la consegna a mano nell'ultimo giorno utile, e crea in tal modo una disparità di trattamento fra i partecipanti.

Sono conseguentemente illegittime le esclusioni disposte dalla S.A. a carico delle imprese che hanno consegnato il plico a mano nel rispetto, comunque, del termine perentorio fissato dal bando di gara.

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione,

illegittima la previsione del disciplinare di gara che contempla la facoltà di consegna a mano dei plichi «nei giorni antecedenti» la scadenza del termine ultimo fissato dal bando, in quanto lesiva della *par condicio* fra i partecipanti.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del
Consiglio in data 5 novembre 2014

Il Segretario: Maria Esposito



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente